

## PROCEDIMENTO Richiesta di Accesso Civico

---

### Oggetto

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la Pubblica Amministrazione ha omissso di pubblicare pur avendone l'obbligo. I dati su cui si esercita l'accesso civico sono stabiliti dalla legge.

Requisiti richiesti: nessuno.

### Modalità di Richiesta:

Il cittadino richiede la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dati e documenti previsti dal D. Leg.vo 33/2013 e non ancora pubblicati.

### eMail e indirizzo dell'istanza

1. posta elettronica istituzionale : [protocollo@comune.villalba.cl.it](mailto:protocollo@comune.villalba.cl.it)
2. PEC : [protocollo.pec@comune.villalba.cl.it](mailto:protocollo.pec@comune.villalba.cl.it)
3. fax : [al numero 0934811293](tel:0934811293)
4. posta ordinaria indirizzata a : [Comune di Villalba – Via Vittorio Veneto, 97, 93010 Villalba \(CL\)](#).
5. consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune.

### Modalità di esecuzione:

La richiesta è gratuita e non deve essere motivata; essa va indirizzata direttamente al Responsabile della Trasparenza del Comune di Villalba – Geom. Lumia Giovanni.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile dell'Area competente per materia e ne informa il richiedente. Il Capo Area, entro 30 giorni, inoltra la documentazione, l'informazione o il dato richiesto al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito web [www.comune.villalba.cl.it](http://www.comune.villalba.cl.it). Il Responsabile della Trasparenza comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandone il collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

### Termine Conclusione Procedimento

30 giorni dal ricevimento.

Costi: nessuno

### Strumenti di tutela

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.